

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**Sezione III**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente rel. ed est.
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

sull'istanza depositata in data 25.1.2024, con la quale

ha chiesto la proroga delle misure protettive ex art. 55, comma 4, CCIII.

La società con il ricorso introduttivo depositato in data 6.7.2023 ed integrato in data 12.7.23 ha chiesto, ai sensi degli artt. 39, 40, 44 comma 1, lett. A), CCII la concessione del termine massimo o, in via subordinata, di un termine compreso tra trenta e sessanta, per il deposito della proposta di



concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 e 2, CCII.

Più segnatamente, nel ricorso la società ha ventilato l'accesso ad un concordato preventivo: a) in continuità indiretta per il tramite di un terzo assuntore, avendo già raccolto l'interessamento concreto di un soggetto disponibile a supportare essa proponente nello sviluppo del piano; b) con il deposito di un piano che preveda, in seguito e per effetto della omologazione, che la _____ in liquidazione sia fusa per incorporazione alla _____, al fine di ottenere la migliore soddisfazione del ceto creditorio di entrambe le società sia rispetto ad una liquidazione giudiziale che rispetto alla soluzione concordataria individuale. Il tutto in virtù dell'opportunità prevista dal comma 2 dell'art. 120 bis "ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere fusioni, scissioni e trasformazione" ed in concreto con l'elisione di partite contrapposte tra le società infragruppo.

A fonte di tale richiesta, con provvedimento del 13.7.23 il Tribunale ha così disposto: *fissa il termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso, entro il quale la _____ (di seguito anche solo _____) con sede legale in _____ alla via _____ – N. REA _____ ; C.F. e P.IVA _____ – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, depositerà la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; Nomina Commissario Giudiziale il avv. Prof. _____, il quale riferirà immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e lo autorizza sin d'ora a procedere ai sensi degli artt. 49, comma 3, lett. f) e 155 quater, quinquies, sexies delle disp. att .cpc.;*

Contestualmente alla domanda di concessione del termine per il deposito della proposta e del piano, la società ha chiesto l'emissione delle misure consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa ex art. 54, co. 2 CCII.

La ricorrente ha illustrato le ragioni poste a fondamento di tale ultima istanza, dando atto della pendenza delle seguenti procedure esecutive:

- 1) procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 234/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, intrapresa da _____ nei confronti della _____



(mutuataria) e della _____ (fideiubente in proprio e terza datrice di ipoteca, quale incorporante della _____, sul complesso immobiliare sito nel Comune di _____ alla Via _____, distinto in N.C.E.U. di detto Comune al foglio 6, particella 486, sub.4 (già sub.2 e sub.3), nat.D8, p.T-1-2-S, nella quale è prevista la gara per la vendita senza incanto con modalità telematiche per la data del 19.07.2023, come da verbale in atti;

Con provvedimento del 13.7.2023 il giudice designato dal Presidente della sezione ai sensi dell'art. 55 co. 1 CCII ha confermato le misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, CCIII, disponendo che “*i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio...*” per la durata di sessanta giorni decorrenti dal deposito del ricorso ex art. 44 co. 1 CCII.

L'imprenditore, poi, con istanza depositata in data 31.8.2023, integrata con atto del 1.9.2023, ha chiesto una proroga del termine ex art. 44 CCIII concesso dal Tribunale con l'originario provvedimento del 14.7.2023.

Con successiva istanza del 4.9.2023, comunicata il 5.9.2023, l'imprenditore, evidenziando la strumentalità della proroga delle misure rispetto alla possibilità di continuazione dell'attività e dunque alla stessa presentazione del piano e della proposta di concordato, ha chiesto al Tribunale di prorogare l'efficacia delle misure protettive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, co. 4, CCIII.

Con nota depositata in data 11.9.2023, previa richiesta del giudice relatore, il commissario giudiziale ha reso il proprio parere favorevole in merito ad entrambe le istanze.

Con decreto del 14.9.23 il Tribunale ha così disposto: “concede la proroga richiesta delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 54 co. 2 CCIII ai sensi del quale “*i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano*”. Dispone che le richiamate misure mantengano efficacia dal giorno della originaria scadenza e per i successivi sessanta giorni”.

In data 3.11.2023, nel rispetto dei termini stabiliti dal Tribunale, la _____ ha depositato il ricorso ex art. 47 CCII con il relativo piano e la proposta concordataria

Detto che con atto depositato in data 9 novembre 2023, il Commissario Giudiziale, prof. avv. _____, ha espresso il proprio parere sul piano e che il Tribunale ha nelle more fissato al 6.3.24 udienza ex art. 47 CCII, rilevando una serie di criticità – anche ulteriori a quelle rilevate dall'ausiliario nel suddetto parere – quanto alle misure protettive deve segnalarsi che, in quanto



oggetto di istanza non vagliata poiché contenuta nel proprio corpo della proposta e del piano depositati, se ne è registrata la cessazione a partire dalla data del 6 novembre 2023.

Da ciò la proposizione di corretta istanza autonoma di proroga di tali misure formulata dalla società proponente il 25 gennaio 2024.

Il Commissario Giudiziale ha reso al riguardo il parere di competenza il 29 gennaio 2024.

Ciò premesso, va condivisa la prospettazione dell'ausiliario secondo cui, intervenuta la cessazione delle misure protettive, non possa concedersi la proroga richiesta, giacché essa ne presupporrebbe la l'attuale vigenza.

La conclusione che precede tuttavia non osta alla concessione di nuove misure, potendosi sicuramente riqualificarsi l'istanza di proroga della società istante quale una nuova richiesta avente ad oggetto le misure di carattere protettivo declinate nel primo periodo del comma 2 dell'art. 54 CCII.

A sostegno di tale prospettazione, milita la previsione dell'art. 8 CCII, in forza della quale la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, "*anche non continuativo*", di dodici mesi

L'inciso, dunque, conferma che vi può essere anche una soluzione di continuità nella protezione e che il debitore ben può modulare, in base alle esigenze, la richiesta di misure protettive anche dopo che il precedente periodo sia scaduto. (cfr. Trib. Treviso, 15 giugno 2023, per il quale "*Le misure protettive possono essere richieste dal debitore anche successivamente allo spirare del termine di efficacia delle misure originariamente confermate ex art. 55, comma 3, CCII, non essendo ostativo l'infruttuoso decorso del termine per la richiesta di proroga. E invero, dall'art. 55, comma 4, CCII, disposizione che disciplina il procedimento di proroga delle misure protettive, non può desumersi che al debitore sia precluso di poter nuovamente beneficiare delle medesime misure in un secondo momento, sempreché non sia superato, nel complesso, il periodo di 12 mesi*").

Gli unici limiti alla richiesta di misure protettive nel corso del procedimento sono infatti rappresentati dalla durata massima di cui all'art. 8 CCII (12 mesi) nonché dal divieto di abusare delle prerogative processuali (Trib. Bologna, 7 novembre 2023, cit.).

Nel caso in esame, nessuno di questi due limiti è stato superato.

Invero, per quanto riguarda la durata massima, nel corso della presente procedura la ricorrente ha beneficiato delle misure protettive *ex art. 54, comma 2, primo periodo, CCII*, per una durata complessiva di 120 giorni, sicché la società può ancora fruire di tale ombrello protettivo.



Relativamente all'eventuale abuso delle prerogative processuali, l'intervenuto deposito del piano e della proposta sembra escludere profili di abusività della richiesta.

Più segnatamente, non sono emersi né sono stati segnalati, comportamenti contrari ai doveri di diligenza e correttezza declinati dall'art. 4, comma 2, lett. a) CCII da parte della proponente, sia nella vigenza delle misure concesse che posteriormente alla relativa cessazione, al netto dei rilievi sul contenuto del piano e della proposta che saranno oggetto dell'udienza ex art. 47 CCII.

Sicché non sembra emergere -secondo una valutazione sommaria, l'unica consentita in questa fase- il carattere dilatorio dell'istanza di proroga delle misure.

Ciò posto, sul piano sostanziale occorre comunque verificare quali siano i presupposti per la nuova concessione delle misure, nei limiti della durata massima normativamente prevista.

Ebbene, in assenza di una previsione specifica sul punto, non può che farsi ricorso analogicamente, essendone identica la ratio, alla disciplina sulla proroga della durata delle misure protettive contenuta nell'art. 55, comma 4, CCII, il quale prevede che essa è accordata se *“risultano significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate”*.

Il Commissario Giudiziale ha invero espresso parere favorevole alla “proroga”: in tal senso, secondo l'ausiliario, sono sussistenti i significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione *“considerando che la Ricorrente ha presentato il piano, la proposta e l'ulteriore documentazione richiesta (sia pure, ad avviso del sottoscritto Commissario Giudiziale, necessitanti di modifiche e integrazioni) (...). A ciò si aggiunga che, dalle relazioni periodiche depositate, non appaiono compiuti atti in frode da parte della Ricorrente o, comunque, eccedenti i limiti consentiti dalla procedura di concordato e, allo stesso tempo, emerge una situazione economica di periodo che non evidenzia particolari criticità in punto di aggravamento del dissesto)”*.

Dunque, nelle more della valutazione del Tribunale sulla ammissibilità del concordato, ai fini della decisione che rileva in questa sede occorre innanzitutto verificare se risultino i significativi progressi nelle trattative sul piano.

Trattandosi di misure che si connotano dei caratteri tipici dei provvedimenti cautelari, strumentali al buon esito del concordato in continuità, spetta al Giudice una valutazione, da compiersi secondo criteri di congruità logica e di ragionevolezza, in ordine all'esistenza di elementi concreti che documentino l'avanzamento delle attività propedeutiche al deposito del piano nell'ottica di una prospettiva concreta di risanamento dell'impresa.



Il che importa: a) la primaria verifica che la predisposizione degli atti e dei documenti sia stata in concreto intrapresa e attualmente in corso; b) una gestione del patrimonio e dell'impresa tale da non pregiudicarne ingiustamente gli interessi dei creditori; c) la strumentalità della proroga delle misure protettive rispetto al buon esito del piano e della proposta di concordato; d) il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che la rinnovata concessione delle misure non risulti sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato in concreto dei creditori.

Ebbene, nel caso di specie, non può non acquisire rilevanza la circostanza che innanzitutto l'imprenditore, nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale, ha depositato la proposta concordataria con il piano di risanamento.

Inoltre, giova osservare che nel decreto emesso ai sensi dell'art. 47 CCII il Tribunale ha si evidenziato alcune criticità, ma ha pure concesso alla società un termine per le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie a superarle.

Dunque, nelle more della scadenza del termine suindicato, resta, allo stato, sospeso il giudizio del Tribunale in merito alla manifesta idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.

Ancora, non può non rimarcarsi che la società istante sta continuando ad assolvere agli obblighi informativi già previsti nella fase di "pre-concordato" con il decreto di concessione dei termini ex art. 44, co. 1, lett. a) CCII, nelle more della delibazione del tribunale in merito all'apertura o meno della procedura, pur in mancanza di una espressa previsione normativa.

Quanto ad ulteriori profilo da esaminare, occorre che la concessione delle misure non arrechi ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

Sul punto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali non determinerebbe un pregiudizio ingiusto alle parti interessate, che nella specie sarebbero i creditori che hanno avviato o sono intervenuti nelle procedure esecutive immobiliari.

Viceversa, la eventuale continuazione della procedura espropriativa di beni o di crediti di titolarità dell'imprenditore potrebbe minare la par condicio creditorum, compromettendo la predisposizione e/o esecuzione della proposta e del piano nell'interesse dell'intera massa dei creditori.

Tale circostanza sarebbe sicuramente idonea a pregiudicare la possibilità di perfezionare il procedimento di regolazione della crisi intrapreso, di concordato in continuità pur indiretta, con effetti potenzialmente negativi rispetto alle ragioni dei creditori ma, quel che al pari conta, anche rispetto alla salvaguardia degli ulteriori interessi che la legge impone di tutelare (quale la conservazione del valore aziendale).



In tale ottica la concessione delle misure protettive è strumentale rispetto alla possibilità di continuazione dell'attività di impresa e dunque funzionale al buon esito del piano e della proposta di concordato.

Da quanto esposto, emerge, dunque, che la domanda di accesso allo strumento concordatario quanto meno non pare abbia determinato particolari danni alla società e, di conseguenza, alle ragioni dei creditori, comunque abilitati – come premesso – a richiedere nel frattempo specifiche misure cautelari a loro vantaggio.

Ciò fermo restando: (I) che nella fattispecie i creditori avrebbero comunque la possibilità di richiedere misure a cautela del patrimonio ex art. 54, c. 1, CCIII idonee ad assicurare provvisoriamente il buon esito e la successiva attuazione della decisione relativa allo strumento di regolazione della crisi prescelto in concreto; (II) che gli stessi creditori, in ipotesi di esito infausto della procedura e anche in ipotesi di alternativa liquidatoria, potrebbero comunque azionare rimedi risarcitori nei confronti degli organi di gestione e/o di controllo della società, ove questi avessero fatto accesso ad uno strumento con intento volontario o, comunque, colpevolmente, solo per ritardare l'emersione del dissesto.

Sulla base delle informazioni come sopra acquisite, sussiste, dunque, in buona sostanza, una ragionevole probabilità che in definitiva la concessione delle misure protettive di ulteriori 90 giorni nel caso de quo possa assicurare l'obiettivo del buon esito delle trattative e sia proporzionata rispetto al pregiudizio arrecabile ai creditori, tenuto altresì conto che, in caso di mancata concessione, le iniziative individuali di questi ultimi precluderebbero l'attuazione del piano di risanamento ipotizzato.

P. Q.M.

concede le misure protettive del patrimonio di cui all'art. 54 co. 2 CCIII ai sensi del quale “i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano”;

dispone che le richiamate misure mantengano efficacia dal presente provvedimento e per i successivi 90 giorni;

Fermi gli obblighi informativi già disposti, onera il commissario giudiziale di relazionare in caso di eventuale compimento di atti in frode e/o di rilevata inidoneità delle misure concesse a soddisfare l'obiettivo di agevolare le trattative;



Manda la cancelleria di comunicare con urgenza il presente decreto e di procedere agli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione del provvedimento al Registro delle Imprese.

Santa Maria Capua Vetere, 13.2.2024

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

